



## AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

### U.O.C. AREA PROVVEDITORATO

Via Toti n 76

Tel. 091.6555500/66

Email: [area.provveditorato@policlinico.pa.it](mailto:area.provveditorato@policlinico.pa.it)

Pec: [provveditorato@cert.policlinico.pa.it](mailto:provveditorato@cert.policlinico.pa.it)

Web: [www.policlinico.pa.it](http://www.policlinico.pa.it)

## PATTI E CONDIZIONI PER FORNITURE E SERVIZI

### Allegato 9

#### Art. 1

##### **Oggetto dell'appalto**

Il presente appalto ha ad oggetto la fornitura del servizio di formazione Medgovernance indicato nella lettera d'invito di cui all'all. 1 della presente procedura, ed è a valere su fondi del progetto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 1 – Componente 1 – Investimento 2.3 – Sub-Investimento 2.3.1 Linea 5 “Investimenti in istruzione e formazione – Servizi e soluzioni tecnologiche a supporto dello sviluppo del capitale umano delle pubbliche amministrazioni”- Progetto: PerForma PA - “Supportare lo sviluppo di percorsi formativi professionalizzanti da parte delle PA e la valorizzazione di buone pratiche”- finanziato dall'unione europea - NextGenerationEU – CUP Master D51J23000990001- CUP derivato I33C25007220006.

La procedura si svolgerà ai sensi dell' art. 50 comma 1 lett. b del d.lgs. n. 36/2023 , con l'utilizzo della TD sulla piattaforma MePa.

La fornitura riguarda la fornitura del servizio dettagliato nella lettera d'invito, alla quale il presente documento “Patti e Condizioni” è allegato e ne costituisce parte integrante e sostanziale.

La Stazione Appaltante si riserva, per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, per mutamento della situazione di fatto o per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, la facoltà di revocare in tutto o in parte la lettera d'invito e quindi la relativa RDO avviata sulla piattaforma acquistiinrete.pa, nonché di sospendere o annullare la procedura di gara in qualsiasi momento, senza che codesta ditta invitata possa vantare pretese, diritti, aspettative o indennizzi di sorta.

La partecipazione alla procedura non comporta per la Stazione Appaltante alcun obbligo di affidamento e non costituisce proposta contrattuale né vincolo alla stipula del contratto.

#### Art. 2

##### **Direttore dell'esecuzione del contratto**

Per l'esecuzione del contratto avente ad oggetto servizi e forniture, le funzioni e i compiti del direttore dell'esecuzione sono svolti dal RUP, salvo per i contratti di cui all'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023. Tuttavia, in conformità a quanto previsto dall'allegato I.2 del codice dei contratti al punto e), particolari tipologie di forniture e/o ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante, possono imporre il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento, viene quindi nominato con Decisione a contrarre un Direttore dell'Esecuzione del Contratto



## AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

(DEC), diverso dal RUP.

### Art. 3

#### **Avvio dell'esecuzione del contratto**

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

### Art. 4

#### **Termine entro cui svolgere il servizio**

L'operatore economico che sigla la presente, al fine di fornire il Servizio di formazione con le caratteristiche tecniche come dettagliate nella lettera d'invito di cui all'all. 1, dovrà garantire il rispetto dei termini imposti in ultimo dalla decima modifica all'avviso pubblicata sul sito di Formez secondo cui **"...i progetti ammessi a finanziamento a partire da gennaio 2026 dovranno concludere la formazione inderogabilmente entro e non oltre il 15 giugno 2026, e contestualmente, entro tale data, dovrà essere inviato l'elenco dei dipendenti partecipanti formati con la relativa attestazione, come previsto dall'Art. 19 comma 6 e all'Art. 22 comma 4 dell'Avviso. La rendicontazione degli stessi dovrà essere chiusa entro e non oltre il 15 luglio 2026."**

Il mancato rispetto dei suddetti termini, anche parziali, costituirà grave inadempimento contrattuale e comporterà la conseguente legittimazione di codesta Amministrazione/Azienda a procedere alla revoca della presente RDO e/o risoluzione del contratto nelle more stipulato, senza che ciò comporti alcun onere risarcitorio, indennizzo o altra pretesa da parte della ditta aggiudicataria, fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante di agire per il risarcimento dei danni subiti.

### Art. 5

#### **Ordinativi**

L'ordine di fornitura verrà trasmesso tramite il canale NSO dalla U.O.C. Provveditorato o altra UOC dell'A.O.U. Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo.

### Art. 6

#### **Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore**

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

### Art. 7

#### **Varianti introdotte dalla stazione appaltante**

La stazione appaltante può introdurre variazioni al contratto, oltre che nelle ipotesi previste dall'art. 120 del codice dei contratti, nei seguenti casi:

- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- nell'esclusivo interesse della stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate



## **AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA**

al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto.

Inoltre, l'esecutore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale, non comportanti maggiori oneri per l'esecutore e che siano ritenute opportune dalla stazione appaltante.

### **Art. 8**

#### ***Variazioni entro il 20 per cento***

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

### **Art. 9**

#### ***L'attestazione di regolare esecuzione***

L'attestazione di regolare esecuzione è emessa non oltre 30 giorni dalla ultimazione dell'esecuzione del forniture/servizio.

### **Art. 10**

#### ***Penali in caso di ritardo***

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Foglio patti e condizioni e per ogni caso di carente o incompleta o ritardata esecuzione del servizio/fornitura, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla ditta appaltatrice delle penali, in misura giornaliera, variabili a seconda della gravità del caso, da un minimo dello 0,3 per mille del valore del servizio/fornitura ad un massimo dell'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale. In ogni caso le penali non supereranno, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, a firma del dirigente, avverso la quale la ditta avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente la **fornitura/servizio** alla ditta appaltatrice e di affidarlo anche provvisoriamente ad altra ditta, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva. Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso la ditta è tenuta a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Qualora l'ammontare delle penali complessivamente addebitate al Fornitore per le inadempienze di cui al presente articolo superi il 10% (dieci per cento) del valore del contratto, l'Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto stesso, fatti salvi il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti.

L'Azienda potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente paragrafo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva. La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente paragrafo, non esonera il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.



## AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Si intende fatto salvo il diritto dell'Azienda al risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale.

### Art. 11

#### **Risoluzione del contratto**

La stazione appaltante può risolvere il contratto, oltre che nei casi contemplati dall'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023, anche nelle ipotesi di seguito elencate.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture regolarmente eseguiti.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dall'aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;
- mancata esecuzione dell'intero appalto **nei termini e con tutte le caratteristiche tecniche** stabiliti dal presente Foglio patti e condizioni e dalla lettera d'invito di cui all. 1;
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del Fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto;
- qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto;
- violazione degli obblighi derivanti dal Codice Etico e di Comportamento Aziendale;
- ove il Fornitore ceda il contratto;
- ove il Fornitore subappalti una parte della fornitura senza averne data comunicazione in fase di gara;
- nel caso di mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Azienda Sanitaria;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- il fornitore non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione delle Aziende Sanitarie di



### AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;

- il fornitore sospenda ingiustificatamente l'esecuzione del contratto;
- il fornitore non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l'accettazione del presente patto e condizioni della lettera d'invito di cui all'1 in tema di comportamento trasparente per tutta la durata dell'appalto;
- mancato rispetto del patto di integrità aziendale;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile.

Ove si verificassero deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivesse alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l'aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti subiti.

Rimane inteso che gli inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto saranno oggetto, da parte dell'Azienda sanitaria contraente, di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione e potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi degli art.li 95, 96, 97 del D. Lgs. n. 36/2023.

#### **Art. 12**

##### ***Recesso***

L'amministrazione si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze d'interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal contratto, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari da notificarsi all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso l'aggiudicatario ha diritto al pagamento da parte dell'amministrazione delle sole prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non eseguite, secondo quanto previsto dall'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023 e del relativo allegato II.14.

#### **Art. 13**

##### ***Pagamenti***

I pagamenti saranno effettuati entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica o dal buon esito del collaudo ove previsto, tramite piattaforma SDI, trasmessa al codice univoco **dell'ufficio che emetterà l'ordine**, previa verifica della corretta esecuzione delle prestazioni.

In ogni caso, qualora le fatture pervengano anteriormente al citato accertamento, il termine di cui sopra decorrerà solo dopo il completamento del menzionato accertamento.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale della ditta.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

I pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale su un conto corrente dedicato, anche



### **AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA**

non in via esclusiva, acceso presso banche o Poste Italiane S.p.A. A questo proposito, l'appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità del servizio, della fornitura o del buon esito del collaudo se previsto. L'accertamento deve concludersi entro 30 giorni dalla consegna del bene o dalla esecuzione del servizio.

L'appaltatore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto. Pertanto per ciascuna transazione, dovrà garantire di riportare in tutte le fatture emesse il seguente riferimento: **"a valere su progetto PNRR Missione 1 – Componente 1 – Investimento 2.3 – Sub-Investimento 2.3.1 Linea 5 "Investimenti in istruzione e formazione – Servizi e soluzioni tecnologiche a supporto dello sviluppo del capitale umano delle pubbliche amministrazioni"- Progetto: PerForma PA - "Supportare lo sviluppo di percorsi formativi professionalizzanti da parte delle PA e la valorizzazione di buone pratiche"- finanziato dall'unione europea - NextGenerationEU – CUP Master D51J23000990001- CUP derivato I33C25007220006, e il CIG (della procedura)".**

Il codice C.I.G. relativo alla fornitura di cui trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Qualora l'appaltatore non assolverà agli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

#### **Art. 14**

##### ***Revisione del prezzo d'appalto***

È ammessa la revisione del prezzo d'appalto.

La revisione si attiva al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, non prevedibili al momento della formulazione dell'offerta, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

La richiesta di revisione del prezzo dovrà essere formulata dall'operatore economico aggiudicatario dell'appalto e sarà oggetto di riscontro entro il termine di giorni 10 (dieci) decorrenti dalla richiesta medesima, con apposito provvedimento che, a seguito della predetta istruttoria, potrà disporre il motivato rigetto dell'istanza o il suo accoglimento, con la conseguente determinazione dell'incremento di prezzo da corrispondere.

Ai fini della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi, si utilizzano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie.

#### **Art. 15**

##### ***Svincolo della garanzia definitiva***

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata in funzione dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, nel limite massimo dell'80 per cento dell'importo garantito.

L'ammontare residuo del 20% è svincolato a conclusione del contratto, previo accertamento degli



## AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

adempimenti, sulla base del certificato di verifica di conformità.

### **Art. 16**

#### ***Proroga contrattuale***

A norma dell'art. 120, comma 10 del d.lgs. n. 36/2023 è ammessa la proroga contrattuale per un periodo di mesi 6 (sei) agli stessi patti e condizioni contrattuali stabiliti nel contratto relativo alla procedura originaria, ovvero alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

### **Art. 17**

#### ***Cessione del contratto e subappalto***

È vietata sotto qualsiasi forma la cessione del contratto.

Il concorrente può dichiarare, nella documentazione di gara, le parti di **fornitura/servizio** che intende eventualmente subappaltare.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

### **Art. 18**

#### ***Garanzia definitiva e stipula contratto***

All'esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti di partecipazione si addiverrà alla stipula del contratto, mediante sottoscrizione del documento di stipula generato dal Mercato elettronico.

Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario è tenuto a costituire apposita garanzia definitiva pari al 5% dell'importo contrattuale, a norma dell'art. 53, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023. La garanzia può essere costituita mediante cauzione, come precisato nell'art. 106 del codice dei contratti, al quale si formula espresso rinvio, o con garanzia fideiussoria, anche in questo caso, con le modalità specificate dal citato art. 106, purché contenga la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, preveda l'operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

Non verrà accettata altra forma di costituzione della garanzia definitiva.

### **Art. 19**

#### ***Nuove convenzioni Consip***

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. n. 95/2012, convertito in l. n. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora l'impresa affidataria del contratto non sia disposta ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto da nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale. L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere all'appaltatore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10 per cento di quelle ancora da eseguire.

### **Art. 20**

#### ***Foro competente***





Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Dipartimento della  
Funzione Pubblica

FORMEZ  
AL SERVIZIO DELLA PA



Piano Nazionale  
di Ripresa e Resilienza  
#NEXTGENERATIONITALIA



### AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA

Ai fini dell'esecuzione del contratto e per la notifica di eventuali atti giudiziari, la ditta aggiudicataria dovrà comunicare espressamente il proprio domicilio. Per le controversie che dovessero insorgere tra le parti, relativamente all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto, sarà competente il foro di Palermo

Luogo e data .....

Letto e sottoscritto  
IL LEGALE RAPPRESENTANTE

.....